

Consiglio Nazionale Forense, sent. 24 marzo 2021, n. 59

(omissis)

In data 17.07.2015, la Procura della Repubblica di Pescara notiziava il COA di Pescara del fatto che in data 13.7.2015 era stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

Il capo di imputazione ascriveva in capo all'incolpato i reati p. e p. dagli artt. 485 e 481 c.p. per aver apposto falsamente la firma del cliente, sig. [TIZIO], in calce al mandato per adire il Giudice del Lavoro di Pescara e per averne certificato l'autenticità.

La notizia di reato veniva appresa a seguito di denuncia querela sporta dal sig. [TIZIO] il 07.12.2013, cui seguiva un'integrazione in data 9.12.2013 per denunciare anche il fatto che lo stesso professionista aveva incassato le sue competenze legali, rilasciando specifica dichiarazione liberatoria, senza però emettere la documentazione fiscale.

Ricevuta notizia della pendenza di procedimento penale a carico dell'avv. [RICORRENTE], nella seduta del 21 giugno 2016 la Sezione del CDD di L'Aquila approvava il seguente capo di incolpazione:

1) "perché in violazione degli artt. 5 e 6 del previgente Codice deontologico forense [...] ha posto in essere comportamenti penalmente rilevanti, di cui al decreto di citazione a giudizio, di seguito trascritti: «reato p. e p. dagli artt. 81, 485 e 481 c.p., in quanto avvocato nominato per la causa di lavoro n. [OMISSIS]/10 RG Tribunale di Pescara, con più azioni esecutive del medesimo disegno apponeva la falsa sottoscrizione di [TIZIO] in calce al ricorso per il conferimento del mandato da parte del predetto alla stessa indagata e ad altro legale ed in tal veste ne attestava falsamente l'autenticità. Pescara 20/4/2010»";

2) "perché in violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico forense [...] ometteva gli adempimenti fiscali a suo carico, relativi alla dichiarazione di liberazione sottoscritta dalla professionista in data 15.11.2013, allegata alla denuncia querela del 7.12.2013. Pescara, 15.11.2013".

In data 3.10.2016 l'incolpata veniva audita, ammettendo di aver apposto la falsa sottoscrizione su esplicita richiesta del cliente e dichiarando altresì di non aver percepito alcun compenso.

In data 17.5.2017, il CDD disponeva la citazione a giudizio dell'incolpata per la seduta del 20.6.2017.

Comparsa all'udienza a mezzo di difensore, l'incolpata depositava sentenza di assoluzione e, in sede di dichiarazioni spontanee, confermava di aver apposto la falsa sottoscrizione e di essere vittima dell'ex cliente.

All'esito del dibattimento, il CDD riteneva non raggiunta la prova degli addebiti di cui al punto 2) del capo di incolpazione e, quindi, deliberava non doversi procedere perché il fatto non sussiste. Quanto agli addebiti di cui al capo 1) il CDD, anche in forza della dichiarazione confessoria, riteneva la responsabilità dell'incolpata, ulteriormente rilevando che la sentenza di assoluzione – sebbene

depositata informalmente – si fondava non già sulla mancata commissione del fatto, bensì sull'intervenuta depenalizzazione della condotta.

Per l'effetto, il CDD irrogava nei confronti dell'incolpata la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso il provvedimento ha proposto rituale impugnazione l'avv. [RICORRENTE], articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, l'avv. [RICORRENTE] lamenta l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. L'illecito, infatti, è stato commesso in data 10.4.2010 e il decreto di citazione a giudizio penale è stato emesso in data 13.7.2015, dunque una volta spirato il termine quinquennale.

Con il secondo motivo di ricorso, l'incolpata lamenta l'insussistenza della violazione disciplinare,

in quanto risulterebbe dalla sentenza di assoluzione penale l'assenza di dolo. Questa peraltro, a dire della stessa incolpata, sarebbe stata riconosciuta anche dal CDD.

L'Avv. [RICORRENTE], ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare.

Nel merito, ha chiesto l'annullamento della decisione gravata perché il fatto non sussiste o, comunque, non costituisce illecito disciplinare.

In subordine, la rimodulazione della sanzione in quella meno afflittiva della censura.

Il 14 luglio 2020 la ricorrente ha trasmesso per PEC note difensive, ribadendo il contenuto del proprio ricorso ed insistendo nelle richieste ivi formulate.

DIRITTO

Il ricorso è articolato in due motivi.

1- Con il primo motivo, l'Avv. [RICORRENTE] deduce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in quanto, essendo stato commesso l'illecito il 10 aprile 2010 ed essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio penale il 13 luglio 2015, il termine quinquennale per l'avvio dell'azione disciplinare sarebbe spirato già al momento dell'esercizio dell'azione penale e, a supporto di tale tesi, richiama l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016, così massimata: "Il "principio secondo cui, per fatti deontologicamente rilevanti costituenti "anche reato, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal "giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, opera nel solo caso in "cui il procedimento disciplinare sia stato aperto e il termine stesso non sia "maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o della formulazione "di una imputazione, non potendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il "periodo tra la commissione del fatto e l'instaurarsi del procedimento "penale".

L'assunto è infondato.

Ad avviso del Collegio, infatti, il termine di prescrizione, come nella fattispecie, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale e, pertanto, è irrilevante, ai fini di detta decorrenza, il periodo che va dalla commissione del fatto al momento dell'esercizio dell'azione penale.

A supporto di quanto sopra, si richiama il più recente orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che domestico, ormai consolidato, e che viene pienamente condiviso da questo Consiglio, secondo cui: "Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 "R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il "caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo "in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, dignità, "correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento "disciplinare (che ai sensi dell'art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è "obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia "stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il " termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, "nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione "del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene " irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del "fatto all'instaurarsi del procedimento penale" (Corte Cassazione- Sezioni Unite – sentenza n. 140 del 22 novembre 2018 – in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 novembre 2018).

E ancora: "Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un "fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il "termine di prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solo dal "passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla "sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo "decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento "penale" (Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 42 del 12 giugno 2019).-

Ritiene, quindi, il Collegio che, sulla base degli elementi in atti, attentamente e correttamente valutati dal CDD, l'eccezione proposta dal ricorrente non possa trovare accoglimento.

2- Con il secondo motivo di gravame, l'incolpata deduce l'insussistenza della violazione disciplinare, in quanto risulterebbe dalla sentenza di assoluzione penale l'assenza di dolo.

Detta assenza di dolo, secondo l'Avv. [RICORRENTE], sarebbe stata riconosciuta anche dal CDD.

Non pare al Collegio che il CDD abbia riconosciuto quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine all'assenza di dolo nella perpetrazione del reato commesso, avendo invece, l'organo disciplinare di prime cure, ritenuto la sussistenza dell'illecito sulla base del rilievo che mai l'avvocato possa sottoscrivere la procura in luogo del cliente, nemmeno nel caso di espressa autorizzazione di quest'ultimo e nemmeno quando non ne discendano effetti pregiudizievoli per il medesimo.

Sul punto, questo Consiglio ritiene di dover confermare i propri precedenti approdi giurisprudenziali, che affermano quanto segue: "E' totalmente in contrasto con la deontologia professionale il " comportamento dell'avvocato che, anche per fini estranei alla professione "in senso stretto, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che "abbia lui stesso falsificato" (ex multis: Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 22 del 23 aprile 2019).-

La motivazione resa dal CDD anche su tale punto della controversia è, ad avviso del Collegio, esaustiva, logica e pienamente condivisibile e, pertanto, gli assunti della ricorrente appaiono, anche sotto tali profili, infondati. Lo stesso a dirsi per la congruità della sanzione comminata la quale, pertanto, rigettando la richiesta di rimodulazione dell'incolpato, va confermata nella sua commisurazione.

Il ricorso, quindi, in ragione delle motivazioni sopra espresse, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 9 e 12 del N.C.D.F.

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2020.